



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DEL BRIDGE"

(CF 80006940839)

Via Garibaldi, 268 – 98121 Messina

STATUTO

Art.01.01 – In considerazione degli artt. 36,37,38 e 42 bis cod. civ., della L.n.383/2000 e del D.L.n.117/2017, al fine di conseguire l'affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), per volontà dell' Assemblea Straordinaria dei Soci del "Circolo del Bridge" di Messina, disposta nei modi e termini di legge in prima convocazione per il giorno 20 Ottobre alle ore 09:00, ed in seconda convocazione per il giorno 20 Ottobre alle ore 18:00, presso la Sede di Messina, Via Garibaldi 268 (di cui all'allegato Verbale), avendo fornito a ciascun avente diritto preventiva, legale conoscenza della bozza di proposta del presente Statuto per averne fornito copia unitamente all'avviso di convocazione contenente O.D.G. deliberativo al riguardo, ed avendone constatata l'approvazione da parte degli aventi diritto, il "Circolo del Bridge" di Messina (CF. 80006940839) come sopra domiciliato, diviene "Associazione di Promozione Sociale – Circolo del Bridge", brevemente "A.P.S. - Circolo del Bridge".

01.02 – Si precisa che la suddetta trasformazione, indispensabile per poter continuare a svolgere attività e/o servizi sociali di interesse generale al fine di attuare gli scopi fondativi, non comporta alcuna soluzione di continuità con la gestione attualmente in corso, ad ogni suo effetto, compreso il mantenimento in carica del suo attuale Presidente e degli organi sociali; permane invariata la durata a tempo indeterminato dell'Associazione.

01.03 – Resta ancora confermata la possibilità di trasferire in altro sito l'attuale Sede, per cui potranno essere istituite altre dipendenze tecniche e/o operative, sempre sul territorio nazionale e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, alle modalità indicate in tale atto deliberativo.

Art.02.01 – L'Associazione continua a non avere connotazione politica, né scopo di lucro, e pertanto non è in alcun modo prevista l'eventualità di distribuire, anche indirettamente, ai Soci utili o avanzi di gestione, fondi o riserve; tali eventuali sopravvenienze saranno destinate al perseguimento degli scopi sociali.

02.02 – L'Associazione si prefigge di favorire lo sviluppo dell'attività di promozione sociale attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale nei vari settori della cultura, della ricreazione e dell'intrattenimento attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ex art.5 D.L. n. 117/2017 (con particolare riferimento alle lettere d), i), t)), e quindi anche sportivo-dilettantistiche, con particolare attenzione a quelle che favoriscano

l'esercizio ed il mantenimento di una buona memoria per la persona (es. bridge, burraco dama, scacchi, etc.).

02.03 - Solo a titolo meramente esemplificativo si esplicita che l'Associazione potrà promuovere e svolgere attività sportivo-dilettantistiche, nonché organizzare iniziative culturali di interesse sociale nell'ambito dei giochi sociali educativi in genere, potrà istituire centri estivi e/o invernali con finalità ricreative per il tempo libero, e potrà aderire ad ogni attività che dovesse ritenere utile al raggiungimento degli scopi sociali: in questo quadro, pertanto, potrà pure promuovere viaggi, convegni, intrattenimenti (anche comportanti la somministrazione di alimenti e bevande) e spettacoli, per finalità sportive, educative, ricreative, turistiche, rivolte nei confronti dei Soci, dei Tesserati di Federazioni, di appartenenti ad Organizzazioni nazionali riconosciute e loro familiari e/o conviventi. A tal proposito si precisa che, la A.P.S. Circolo del Bridge si impegna di ospitare, gratuitamente, per tutto il periodo di propria esistenza, la A.S.D. Bridge Messina quale organo periferico della F.I.G.B.. Nessun compenso o rimborso potrà mai essere richiesto per tale ospitalità e per le conseguenti necessità di quella Associazione, ivi comprese le spese per illuminazione, forza motrice, acqua, pulizia dei locali e simili; tale gratuità è da intendersi limitata, oltre all'elezione della sede sociale presso la sede della A.S.P. Circolo del Bridge, all'utilizzo dei locali per lo svolgimento di tutte le riunioni assembleari e degli organi direttivi, per le elezioni e quant'altro implichi la vita istituzionale della Associazione ospitata. Restano a carico dell'Associazione ospitata, tutte le altre proprie spese e la spese relative all'esercizio del gioco del bridge sia nelle forme di allenamento si in quelle di gare ufficiali da svolgersi all'interno della sede sociale della A.S.P. Circolo del Bridge, così come da apposita Convenzione da stipularsi come meglio appresso descritto.

02.04 - Sempre per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà organizzare raccolte di fondi, richiedere ed ottenere provvidenze e benefici anche indiretti, godere delle agevolazioni previste dalla legge, stipulare convenzioni con la P.A., oltrechè fornire i servizi sociali verso il pagamento di corrispettivi specifici commisurati alla prestazione fornita, tra cui quelli relativi alla ristorazione apprestata con apposito bar sociale.

02.05 - Tali attività, nonché ogni altra ricompresa nella suddetta previsione anche se quivi non esplicitata, dovranno essere svolte con lo scrupoloso rispetto dei principi della partecipazione democratica, dell'uguaglianza dei diritti degli Associati e dell'elettività di ogni carica o ruolo associativo.

02.06 - Di ogni Associazione ospitata almeno 3 persone devono essere Soci effettivi della A.S.P. Circolo del Bridge

Art.03.01 - L'Associazione si avvale, in modo e misura assolutamente prevalente, delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati: qualora dovesse rendersi necessario il ricorso a prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, dovrà garantirsi il rispetto delle previsioni del D.L. 03.07.2017 n. 117 (in specie dell'art. 36), e pertanto nessun collaboratore potrà vantare, in mancanza dei suddetti requisiti, alcun compenso per qualsivoglia prestazione svolta.

03.02 - Nell'ambito di questa previsione si puntualizza, per converso, che, per i servizi resi in conformità agli scopi istituzionali, l'Associazione potrà riscuotere il pagamento di specifici corrispettivi da parte di Soci, Tesserati, Associati, Iscritti in genere, nonché da parte di altre Associazioni che svolgono la medesima attività.

03.03 - Qualora in via accessoria, e solo al fine di finanziare l'attività istituzionale, l'Associazione dovesse eventualmente svolgere attività di natura commerciale, dovranno essere rigorosamente osservate al riguardo le norme amministrative e fiscali vigenti.

Art.04.01 - Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, associazioni, società senza scopo di lucro aventi attività e scopi non in contrasto con quelli definiti nel presente statuto, enti pubblici e privati aventi finalità e scopi in linea con quelli dell'associazione. Chi intende iscriversi al Circolo deve avanzare domanda controfirmata da due soci, ordinari o juniores, sopra il modulo apposito fornito dal Circolo, dichiarando di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto.

04.02 - L'Associazione è composta da Soci effettivi.

04.03 - Sono Soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'associazione, previa iscrizione alla stessa; ai soli fini amministrativi interni i Soci effettivi potranno essere suddivisi, con delibera assembleare, in sottocategorie, senza che ciò comporti limite alcuno ai loro diritti ed alla democraticità delle regole che disciplinano l'attività sociale.

04.04 - Tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative in Assemblea godono dell'elettorato attivo e passivo per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all'O.D.G., ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi.

04.05 - I Soci residenti fuori Messina avranno diritto a godere di una riduzione della quota associativa pari al 50%, mentre i familiari (coniuge, figli) o i conviventi dei Soci residenti a Messina avranno ciascuno diritto al pagamento di una quota pari al 10% dell'intero; con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere modificate le suddette riduzioni della quota associativa, sia aumentandole che diminuendole, e potranno essere previste ulteriori, diverse agevolazioni e/o promozioni.

04.06 - I Soci dovranno versare ogni mese, anticipatamente (entro giorno cinque del mese) un dodicesimo della quota associativa annuale; con delibera del Consiglio Direttivo potranno, di volta in volta, essere previste promozioni, agevolazioni e sconti.

04.06 - Soci temporanei - Sono quei soci che non pagano alcuna quota di ammissione ma la sola retta mensile; possono chiedere la iscrizione a tale categoria tutte quelle persone che risiedono temporaneamente in Messina, per esigenze del proprio Ufficio o servizio, e debbono quindi allontanarsene. La temporaneità, comunque, non può eccedere il periodo massimo di anni 2, spirato il quale il socio temporaneo può chiedere l'iscrizione tra i soci ordinari, versando la relativa quota di ammissione. Il socio temporaneo non può esercitare diritto di voto né attivo né passivo. Nella categoria di Soci Temporanei rientrano anche quelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (o ad esse assimilabili) che stipuleranno con la A.P.S. Circolo del Bridge apposita convenzione per svolgere all'interno della sede sociale la propria attività e per ivi eleggere il proprio domicilio. All'interno della Convenzione, oltre a tutto quanto riguarda il rapporto economico e le modalità di frequenza ed utilizzo dei locali sociali, con dette Associazioni ospitate verrà concordato un numero minimo di membri del direttivo, oltre immancabilmente al Presidente, e/o di soci ordinari che dovranno immancabilmente fare richiesta di divenire soci, ove non lo fossero già, della A.S.P. Circolo del Bridge, ciò per favorire l'integrazione dei rapporti sociali tra le due compagini dei soci (ospitanti ed ospitati), fungendo da anello di congiunzione e da elementi di garanzia della comunione di intenti delle due Associazioni.

Art.05.01-Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione quali Soci effettivi dovranno, dopo aver preso visione dello statuto e dei regolamenti sociali, redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e versare sia la quota di iscrizione (da

corrispondersi, appunto, una volta sola) che la quota associativa relativa al primo mese successivo all'iscrizione; la domanda, corredata dai dati anagrafici e degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà contenere indirizzo di posta elettronica ove l'aspirante Socio intende ricevere le comunicazioni.

05.02 - La domanda deve essere firmata dal richiedente, controfirmata da 2 Soci, datata e numerata progressivamente secondo la numerazione riportata sul Registro dei Soci; in caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate anche dall'esercente la potestà parentale che rappresenterà il socio in Assemblea sin quando egli non abbia compiuto la maggiore età.

05.03 - L'ammissione diviene effettiva dopo la controfirma della domanda da parte del Presidente, che deve controllarne la correttezza formale; sentito il parere (obbligatorio e vincolante) del Collegio dei Probi Viri, il Consiglio Direttivo, entro la fine dell'anno sociale, e comunque prima della convocazione di ogni Assemblea, deve ratificare l'accoglimento di tali domande.

05.04 - La presentazione della domanda di ammissione, ai fini dei rapporti associativi (A.S.P. Circolo del Bridge), equivale ad espressa dichiarazione di elezione domicilio presso la sede dell'Associazione.

05.05 - La qualifica di Socio attribuisce il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità che potranno essere stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; i Soci hanno il dovere di difendere in ogni occasione il buon nome dell'Associazione e di osservare le norme del presente Statuto, nonché le vigenti norme in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Art.06.01 - L'esclusione dei Soci potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo previa acquisizione del parere (obbligatorio e vincolante) del Collegio dei Probi Viri, pronunciata contro chi commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, e che con la propria condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

06.02 - La radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci immediatamente successiva alla delibera del Direttivo; nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti.

06.03 - Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea; l'associato radiato non può essere più riammesso.

Art.07.01 - Per violazioni meno gravi i soci sono passibili delle sanzioni della censura o della sospensione, adottate dal Consiglio Direttivo sempre previo parere (obbligatorio e vincolante) espresso dal Collegio dei Probi Viri.

Art.08.01 - Al Socio sottoposto al provvedimento disciplinare dovrà essere notificato per iscritto il motivo del procedimento prima della decisione; egli potrà presentare memorie a discolta entro un termine non superiore ai sette giorni dalla notifica.

Art.09.01 - Il recesso del Socio potrà avvenire solo a mezzo di dimissioni scritte, anche via posta elettronica, comunicate al Presidente del Circolo; il recesso comporta comunque il pagamento della quota relativa al mese nel corso del quale vengono comunicate.

09.02 - I Soci, che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere rimborsi sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10.01 - Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all'Associazione, acquistati, apportati dai Soci, ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui l'Associazione abbia piena disponibilità nonché dai mezzi finanziari che le pervengono in conseguenza della sua attività.

10.02 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote di iscrizione e da quelle associative versate dai nuovi Soci, dalle quote sociali annuali versate dai Soci che intendono mantenere la loro qualifica, dai contributi di enti od associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci o terzi in genere, da raccolte pubbliche occasionali e dai corrispettivi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

10.03 - I versamenti, effettuati a qualunque titolo dai soci, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell'associazione o di morte dell'associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato; i versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

10.04 - In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica, sentiti gli organismi di controllo eventualmente a tal fine istituiti.

10.05 - Il rendiconto annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto; acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante) del Collegio dei Probi Viri, la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

10.06 - Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione; nel caso il rendiconto annuale si chiuda con un avanzo di gestione questo deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

10.07 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, per cui avrà inizio al primo di gennaio e termine al trentuno dicembre.

Art.11.01 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probi Viri.



Art.12.01 - L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

12.02 - Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione tutti i soci effettivi che siano in regola con il versamento delle quote sociali annue.

12.03 - Ciascun Socio potrà essere portatore di una sola delega conferita da altro Socio, che sarà rappresentato dal delegato anche per le eventuali votazioni.

12.04 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo; l'Assemblea Straordinaria può invece aver luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità, secondo le norme dettate dalla legge e dal presente Statuto.

12.05 - L'Assemblea dovrà, altresì, essere convocata su richiesta, scritta e motivata e firmata, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto; in tale ipotesi l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

12.06 - La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima dell'incontro, e deve contenere, a pena di nullità, il luogo, la data, l'orario, in prima e seconda convocazione, nonché l'O.D.G. della riunione.

12.07 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà del numero complessivo dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

12.08 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi del numero complessivo dei Soci; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà di essi.

12.09 - La seconda convocazione può essere indetta lo stesso giorno della prima ad almeno un'ora di distanza.

12.10 - Le deliberazioni, quando non diversamente previsto nel presente Statuto, sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

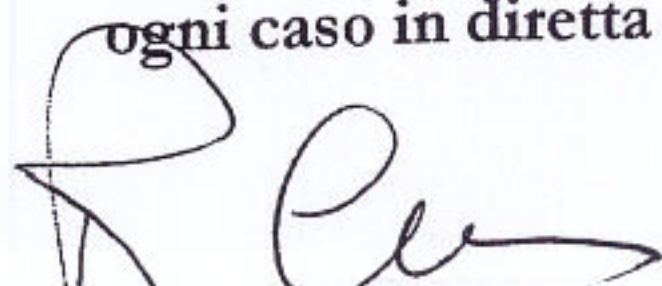
12.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua rinuncia, da altro Socio designato dall'Assemblea.

12.12 - L'Assemblea normalmente vota per alzata di mano, mentre per l'elezione degli organi statuari la votazione avviene a scrutinio segreto: in questo caso il Presidente dell'Assemblea può formare dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i Soci presenti.

12.13 - In caso di necessità si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di voti.

12.14 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- determinare l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;



- discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso esprimendo l'indirizzo programmatico da dare all'attività futura;
- determinare il numero dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere quadriennalmente il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probi Viri, con votazione segreta nella quale ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere;
- approvare i regolamenti interni di particolare importanza e le loro eventuali modifiche; ratificare la radiazione dei Soci; deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

12.15 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dallo specifico articolo del presente Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo quando esso decade a seguito della perdita di un numero di consiglieri superiore al terzo dei suoi componenti;
- deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

12.16 - Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee dei Soci; il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

Art.13.01 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e nel proprio seno elegge il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere, e potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni.

13.02 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

13.03 - Tutti gli incarichi sociali assegnati ai consiglieri si intendono a titolo gratuito e onorifico; in relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, volontariamente e gratuitamente assolto.

13.04 - I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'Associazione, i Soci ed i terzi secondo le norme vigenti, ed in particolare quelle previste per il settore dal Codice Civile.

13.05 - Le dimissioni dei consiglieri devono avvenire per iscritto, e saranno effettive dopo la presa d'atto delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà riunirsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

13.06 - In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri inferiore o pari al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato facendo subentrare il primo dei non eletti alle precedenti votazioni.

13.07 - In caso di perdita di un numero di consiglieri superiore a due, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto; esso resterà in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria



amministrazione e convocherà l'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza, inserendo all'O.d.G. l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, mentre il Presidente resterà invece in carica fino allo scadere del proprio mandato.

13.08 - Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

13.09 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richieda almeno un terzo dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno 48 ore comprendente l'O.D.G.; con la presenza di tutti i consiglieri che lo compongono il Consiglio è comunque valido.

13.10 - Di ogni riunione di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.11 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. eleggere nel suo seno il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere;
2. curare l'amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario ed economico di medio periodo;
3. approvare la bozza del bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, prima della sua presentazione all'Assemblea;
4. approvare la bozza del bilancio preventivo, prima della sua presentazione all'Assemblea;
5. fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora se ne ravvisi la necessità o venga chiesto dai soci;
6. determinare l'importo delle quote associative, delle quote sociali annuali e fissarne le modalità di pagamento, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile;
7. determinare l'importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
8. approvare il modulo di richiesta di ammissione a socio effettivo;
9. ratificare le domande di ammissione a Socio effettivo accettate dal Presidente;
10. redigere il regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto;
11. promuovere lo svolgimento delle attività sportive secondo l'indirizzo programmatico dato dall'Assemblea;
12. assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori, sia dipendenti che non dipendenti, provvedendo in particolare alla scelta;
13. adottare tutti i provvedimenti disciplinari eventualmente necessari nei confronti dei Soci;
14. aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie ed impianti sportivi anche fuori dal territorio nazionale e nominarne i responsabili; 15) modificare la sede dell'Associazione nell'ambito del Comune ove l'Assemblea lo ha fissato dandone tempestiva comunicazione ai soci;
14. attuare le finalità previste dallo Statuto.

Art.14.01 - Il Presidente è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ne cura l'amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; a lui è,

il
o
lo
a
o
e
è
e
i
:
inoltre, riservata la firma dei documenti relativi ai contratti bancari di c/c o altro genere, ed in ogni caso nessuna operazione finanziaria potrà essere effettuata senza la firma del Presidente in carica, a meno di formale delega.

14.02 - Il Presidente, in particolare, accetta le domande di ammissione a Socio effettivo al fine di dare immediata validità, interna ed esterna, al rapporto associativo, fermo restando l'obbligo di sottoporre tutte le domande ricevute alla ratifica del primo Consiglio Direttivo immediatamente successivo; in conseguenza di ciò egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazione di tale libro.

14.03 - A lui spetta il compito di richiedere il riconoscimento dell'Associazione ai fini sportivi.

14.04 - In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire circa il proprio operato, per riceverne formale ratifica, nella prima riunione successiva.

Art.15.01 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato, e collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività dell'Associazione.

Art.16.01 - Il Segretario Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e la corretta tenuta dei relativi documenti e libri contabili, provvede alla buona tenuta degli atti, registri e quant'altro concerne la documentazione di archivio ed infine predispone, in raccordo con il Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

Art.17.01 - Non sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo coloro che:
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
nel biennio precedente abbiano subito provvedimenti disciplinari dall'Associazione ;
abbiano rapporti di lavoro dipendente, professionale o coordinato e continuativo con l'Associazione, e non vi abbiano espressamente dichiarato le proprie dimissioni dal rapporto prima della votazione e dell'eventuale acquisizione della carica;
non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

17.02 - Inoltre non possono candidarsi a far parte dello stesso Consiglio Direttivo, per incompatibilità, i parenti e gli affini sino al secondo grado ; nel caso di elezione di soggetti incompatibili, verrà considerato eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per età.

17.03 - L'escluso sarà sostituito in seno al Consiglio dal primo dei non eletti, e, a parità di voti, dal più anziano per età.

Art.18.01 - Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri, eletti ogni quadriennio a scrutinio segreto tra i Soci maggiori di anni 28 e continuità di iscrizione al Circolo di almeno 4 anni.

18.02 - Il Collegio dei Probi Viri esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio e vincolante, sui seguenti provvedimenti:

1. l'ammissione di nuovi Soci ;

2. la declaratoria di decadenza della qualità di Socio per morosità;
3. l'espulsione del Socio;
4. l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dalla frequenza dei locali sociali sino a 30 giorni;
5. l'esame del rendiconto di gestione. (solo per quest'ultimo il parere non sarà vincolante)

18.03 - Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

18.04 - Per le modalità di convocazione e di deliberazione del Collegio valgono le stesse norme relative al Direttivo. Le riunioni del consiglio dei Probi Viri, e le determinazioni conseguenti, possono avvenire anche in remoto.

18.05 - Avverso alle decisioni del Collegio è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci.

Art.19.01 - I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

19.02 - Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti ciascuno dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due.

19.03 - Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali, ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

19.04 - La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

Art.20.01 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria e solo se l'argomento è posto all'ordine del giorno.

20.02 - Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci iscritti nel relativo registro, con diritto di voto.

20.03 - La richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto.

20.04 - La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento nomina un Commissario per la predisposizione del bilancio di liquidazione ed indica l'ente beneficiario del patrimonio di liquidazione.

Art.21.01 - Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno; le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza minima dei due terzi dei voti espressi.

Renato Caldarone

Corrado Fusco

★ Agenzia dell'IR

atto registrato a Messina 18 NOV. 2020 al n. 5272 Serie 3
Costi € Esente per imposta di bollo
(€ 1) di cui € CALDATTO

Roberto De Domenico

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo

